

## Il fascismo non è un'opinione, è un delitto

Autore: [Livio Pepino](#)

La presidente del Consiglio, molti ministri, il presidente del Senato, almeno uno dei partiti rappresentati in Parlamento, diversi presidenti di Regione e sindaci di grandi e piccole città hanno nel loro dna le idee, i simboli, i riferimenti del fascismo. Parallelamente, giornali, TG, talk show, serie televisive, film e quant'altro riscrivono la storia del Paese riabilitando le "gesta" del fascismo e finanche la sua politica coloniale.

È, dunque, anacronistico contrastare le molteplici forme e manifestazioni del fascismo vecchio e nuovo, negando loro legittimità e cittadinanza? Lo dicono in molti. Accade, da ultimo, nel "dibattito" aperto su *La Stampa* di Torino a seguito dei "disordini" – così impropriamente definiti dai più – avvenuti nell'Università cittadina o di fronte ad essa, dove studenti e studentesse (nonché docenti) sono stati manganellati dalla polizia intervenuta in tenuta antisommossa per mettere al riparo da contestazioni alcune iniziative di propaganda e di volantaggio del Fuan, associazione di esplicita derivazione fascista (<https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2023/12/07/antifascismo-e-repressione-il-barometro-non-segna-bel-tempo/>). E c'è chi, all'asserito anacronismo, aggiunge il richiamo ai diritti di libertà, che – dice – devono essere assicurati a tutti almeno sino a quando non si verifica il salto nella violenza, praticata o predicata. L'argomentazione è suggestiva (come non schierarsi istintivamente a favore della libertà di tutti/e?) e sostenuta anche da intellettuali autorevoli e non sospetti di sottovalutazione della minaccia fascista (cfr., per tutti, Paolo Borgna, *Da antifascista difendo anche i diritti del Fuan*, *La Stampa*, 16 dicembre), ma, a ben guardare, infondata e pericolosa. Per una pluralità di ragioni.

C'è, alla base di tutto, un dato giuridico-costituzionale pesante come un macigno: il fascismo non è, nel nostro sistema, un'opinione, ma un delitto. Lo anticipa la XII Disposizione transitoria e finale della Carta del 1948, secondo cui «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», e lo formalizza l'art. 2 della legge Scelba del 1952, che prevede, per chi la promuove, la pena della reclusione da 3 a 10 anni, non senza avere precisato, nel precedente articolo 1, che la riorganizzazione si realizza «quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principî, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista». Ma – si dice – il richiamo è inconferente perché il Fuan e la costellazione di organizzazioni similari esistono da decenni (e hanno finanche conquistato il Governo del Paese) e nessun loro dirigente è stato condannato, almeno in tempi recenti, per riorganizzazione del partito fascista né risultano adottati provvedimenti, giudiziari o amministrativi, che ne dispongano lo scioglimento, come previsto, ove ne ricorrano i presupposti, dalla citata legge Scelba. Vero il fatto, ma

sbagliata la conclusione che se ne trae. Non solo, infatti, la tolleranza istituzionale non vanifica le disposizioni di legge al riguardo (così come la diffusa impunità della corruzione o della violenza di genere non ne fa venir meno l'illiceità) ma, soprattutto, la sanzione penale non è l'unica risposta istituzionale a fenomeni complessi, in qualche misura *borderline*, che vanno contrastati principalmente su altri piani (anche per evitare una abnorme dilatazione del diritto penale). La "riorganizzazione" di una forza politica si avvale di condotte che preparano il terreno, di fiancheggiamenti, di sostegni operativi e culturali, di appoggi di varia natura non penalmente perseguibili ma non per questo irrilevanti per le istituzioni che, al contrario, devono contrastarli con provvedimenti amministrativi e con un uso della discrezionalità coerente con i principi costituzionali. Così, a titolo di esempio, chi usa simboli, slogan, immagini, discorsi che si ispirano al fascismo non deve – indipendentemente dalla rilevanza penale della sua condotta – poter beneficiare di riconoscimenti, spazi, finanziamenti istituzionali. Giustamente dunque – per restare al caso da cui si è partiti – la competente Commissione dall'Ateneo torinese aveva escluso il Fuan dall'albo delle organizzazioni studentesche riconosciute per il biennio 2022-2024 e non è dato comprendere le ragioni per cui tale decisione è stata ribaltata in sede di appello.

Ma non si tratta *solo* di una, pur decisiva, questione giuridico-costituzionale. C'è – altrettanto importante – un profilo politico. Se le istituzioni non possono (*rectius*, non devono) essere indifferenti e neutrali a fronte di comportamenti e di associazioni che si richiamano, in modo esplicito o per fatti concludenti, al fascismo, c'è, parallelamente, il diritto-dovere dei cittadini e delle cittadine di reagire ad essi in modo pubblico, attivo ed esplicito. L'ideologia fascista (con i suoi corollari di razzismo, antisemitismo e colonialismo) non va soltanto confutata in dibattiti *asettici* in cui tutto si equivale e prevale "chi è più bravo" ma può/deve essere rifiutata, contrastata e arginata ovunque, nelle scuole, nelle Università, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, siccome estranea al sistema costituzionale (e, anzi, con esso in contrasto). Come ha scritto Carlo Smuraglia, «in una società democratica e matura i comportamenti che offendono i fondamenti della convivenza vanno combattuti perché considerati ingiusti. Dato che ciò non sempre accade è necessaria una legge di contrasto. [...] Ma non si può né si deve pensare che tutto si possa risolvere sul piano legislativo e giudiziario. Bisogna diffondere conoscenza, cultura democratica e memoria, con tutti i mezzi disponibili, a partire dalla scuola. Gli strumenti di contrasto ci sono [e] vanno applicati, nello spirito della Costituzione e senza esitazioni, ma accompagnandoli con un'azione, culturale e politica, profonda e continua» (C. Smuraglia [con F. Campobello], *Con la Costituzione nel cuore*, Edizioni Gruppo Abele, 2018, pp. 42-43). È stata proprio la mancanza di una continuativa, puntuale e coerente azione di contrasto, che ci ha portati alla situazione attuale: una mancanza favorita, da un lato, dalla sottovalutazione (o dalla copertura) del pericolo fascista e dalla repressione indiscriminata delle manifestazioni tese a contrastarlo e, dall'altro, da una concezione astratta e formalistica della legalità, dimentica del fatto che – per dirla con un costituzionalista di stampo liberale come Paolo Barile – la XII disposizione transitoria e finale della Carta fondamentale «ha privato l'ideologia fascista della garanzia costituzionale delle libertà».

Nessuna prevaricazione o antipatia politica, dunque, nel rifiuto del rinascente fascismo, ma l'esigenza dello Stato democratico, dettata dalla storia, di impedire che – come avvenuto nel 1922 – i fascisti approfittino delle libertà costituzionali allo scopo di utilizzarle contro quelle stesse libertà.

Ovviamente l'azione di contrasto incontra i limiti previsti dal diritto penale. Ma non è questo, oggi, il problema. Richiamare – come qualcuno ha fatto – periodi della nostra storia del tutto diversi dagli attuali e denunciare il pericolo che le manifestazioni antifasciste nelle piazze e nelle Università siano l'anticamera di una nuova stagione di violenza diffusa è infondato e strumentale. Sono, al contrario, la compressione del diritto di manifestare e la tolleranza nei confronti del fascismo riemergente a preparare periodi bui per le libertà democratiche e per l'intero Paese e a favorire fughe verso estremismi e violenza.